

Statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”

Il seguente testo di Statuto, che viene pubblicato – per documentazione – insieme al decreto di approvazione, è stato opportunamente aggiornato secondo le esigenze attuali (cf. Notiziario C.E.I./1975, pp. 73-76).

La costituzione della Fondazione e il primo Statuto risalgono al 1974 quando il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, S.E. Mons. Enrico Bartoletti, con lettera n. 887/73 del 25 maggio 1973, chiedeva alla Congregazione per i Vescovi di concedere al Presidente della C.E.I. la facoltà di erigere canonicamente la “Fondazione” denominata “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”.

Il 18 marzo 1974 il Prefetto della predetta Congregazione, Card. Sebastiano Baggio, rilasciava al Presidente pro-tempore della C.E.I., Card. Antonio Poma, la delega di erigere canonicamente detta Fondazione e nel contempo concedeva la facoltà per il presente e per il futuro di nominare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della medesima.

L’articolo 1 dello Statuto riporta le date della erezione canonica della Fondazione e del suo riconoscimento civile in Ente ecclesiastico da parte del Presidente della Repubblica Italiana.

Decreto di approvazione dello Statuto

Prot. n. 1344/99

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 20 settembre 1999 con la quale si apportano modificazioni allo Statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”;
- AI SENSI dell’art. 4 dello Statuto della Fondazione medesima;

- A NORMA del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 27, lett. a) dello Statuto della C.E.I.,

decreta

Lo Statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 18 novembre 1999

CAMILLO Card. RUINI

Testo dello Statuto

ART. 1

La Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” è persona giuridica canonica pubblica, eretta con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) in data 29 aprile 1974; con decreto del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1975, n. 21 le è stata attribuita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e in data 9 settembre 1986 è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma con il numero d’ordine 371.

La Fondazione ha sede in Roma, Circonvallazione Aurelia, n. 50.

ART. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell’episcopato italiano nel campo dell’evangelizzazione, del culto, della catechesi, della cooperazione missionaria, della formazione del clero, della cura delle anime, dell’educazione alla concezione cristiana della vita e al giudizio sugli eventi alla luce della fede.

ART. 3

Per il conseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione può porre in essere tutte le attività concernenti i molteplici aspetti dell'apostolato cattolico di cui all'art. 2, in armonia con la pluralità e la relatività richieste dalle contingenti esigenze dell'apostolato stesso.

ART. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e sono riconfermabili.

ART. 5

La potestà di vigilanza e controllo canonico sulla Fondazione e il rilascio di tutte le certificazioni di legge spettano, rispettivamente, alla Presidenza e al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 6

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione ad ogni effetto di legge;
- b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione;
- c) convocare e presiedere le riunioni del consiglio ed eseguirne le deliberazioni;
- d) procedere all'assunzione del personale a tempo determinato.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della fondazione, inteso il Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.

Esso delibera inoltre gli atti di straordinaria amministrazione, nonché le eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni trimestre, e, straordinariamente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

ART. 9

Nella riunione ordinaria di fine anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio veniente; in quella da tenersi nel primo trimestre dell'anno approva il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, appena deliberati, devono essere sottoposti all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 10

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi prendano parte almeno quattro membri, compreso il Presidente, e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di votazione, s'intende valevole la deliberazione cui ha acceduto il Presidente.

ART. 11

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del Consiglio, e ottengano le autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente.

Si intendono, in ogni caso, di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione e gli altri negozi che possono peggiorarne lo stato patrimoniale, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della C.E.I.;
- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;

- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
- l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d’uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i membri il segretario-tesoriere. A questi compete la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la tenuta dei verbali, dei documenti d’archivio nonché delle scritture contabili.

ART. 13

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di £. 50.000.000 (cinquantamiliardi). Esso potrà essere incrementato da lasciti e da donazioni che perverranno a tale scopo. I mezzi di gestione saranno costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte nonché da oblazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.

ART. 14

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui almeno due iscritti all’albo dei revisori dei conti, e designa tra essi il presidente.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

ART. 16

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni sono devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana, perché ne disponga in favore dell'Episcopato italiano.

ART. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e quelle civili concernenti gli enti ecclesiastici.

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con dichiarazione n. 1391/99 del 18 novembre 1999, a norma dell'art. 4 dello Statuto della Fondazione, ha nominato i membri del consiglio di Amministrazione che risulta così composto.

S.E. Mons. ANTONELLI ENNIO, *membro e Presidente*

S.E. Mons. APICELLA VINCENZO, *membro*

S.E. Mons. BININI EUGENIO, *membro*

S.E. Mons. BOCCACCIO SALVATORE, *membro*

Mons. CALCAGNO DOMENICO, *membro*